

ATTO N. DD 6032

DEL 11/11/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 345

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e, relativa al progetto: "Impianto idroelettrico sul T. Chiussuma all'interno del Comune di Settimo Vittone".

Comune: Settimo Vittone

Proponente: Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l.

Rigetto e archiviazione delle domande

Premesso che:

l'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerenti a progetti di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso;

con riferimento ai suddetti procedimenti di VIA inerenti a progetti di competenza regionale, l'art. 6, comma 1 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. individua quali autorità competenti, oltre alla stessa Regione Piemonte, le Province ed i Comuni e assegna loro la competenza su differenti tipologie di progetti: alle Province e alla Città metropolitana di Torino spetta la competenza sui progetti elencati agli allegati A2 e B2 della citata L.R..

Preso atto che:

in data 13/4/2022 Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l. (di seguito proponente), con sede legale in Passirano (BS), via Piazza Europa n. 21 - C.F./P.IVA n. 04099800981, ha presentato, ai sensi degli artt. 23 e 27bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., istanza per l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente al progetto in oggetto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 alla L.R. 40/1998 e non ricadente, neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette;

con riferimento all'iniziativa in oggetto la medesima Società proponente, con contestuale consegna in data

13/4/2022, ha presentato altresì domanda di concessione di derivazione d'acqua dal T. Chiussuma ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio del nuovo impianto idroelettrico in oggetto;

in estrema sintesi il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico in Comune di Settimo Vittone con derivazione d'acqua dal T. Chiussuma in misura di una portata massima pari a 140 l/s, una portata media pari a 90,81 l/s per produrre sul salto di 967,74 m la potenza nominale media di 864,54 kW con una producibilità annua stimata in 6,748 GWh;

Dato atto che:

la presentazione della predetta domanda di VIA ha determinato l'attivazione della procedura di coordinamento disciplinata all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e finalizzata al rilascio, oltre che del provvedimento riportante il giudizio di VIA, anche della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dei seguenti atti di assenso, comunque denominati, individuati quali titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e dunque da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ciascuno dei quali da riportare allo specifico endoprocedimento di coordinamento ed alle singole competenze come di seguito schematizzato:

- Giudizio di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 con approvazione del Piano preliminare delle Terre e Rocce da Scavo - Città metropolitana di Torino, F.S. Valutazioni Ambientali;

- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Regione Piemonte, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale con parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Nulla osta in materia di vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. - Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio
- Parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della D.G.R. 9/12/2015 n. 18-2555 - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;
- Parere ai sensi dell'art. 50 delle Norme di Attuazione del PAI - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;
- Dichiarazione di non altrimenti localizzabilità delle opere ai sensi della D.G.R. n. 18-2555/2015 - Comune di Settimo Vittone;
- Compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. n. 447/1995 - Comune di Settimo Vittone;
- Parere in materia sanitaria ex D.P.R. n. 447/1998 - Azienda Sanitaria Locale TO4;

- Concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. - Città metropolitana di Torino, Dir. Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;

- Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con il PAI - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;
- Nulla contro Demanio Militare - Comando Militare Esercito Piemonte;

- Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 - Città metropolitana di Torino, Dir. Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;

- Titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Comune di Settimo Vittone;
- Convenzione/concessione/atto di assenso per l'accesso alla disponibilità delle aree comunali interessate

- dalle opere da parte di Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l. - Comune di Settimo Vittone;
- Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e/o servitù ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - Città metropolitana di Torino, Dir. Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
 - Variante urbanistica ex comma 15bis, art. 17bis della L.R. n. 56/1977 – Comune di Settimo Vittone;
 - Dichiarazione di non interferenza con particelle gravate da uso civico ovvero, qualora sussista interferenza, mutamento di destinazione d'uso ex L. 1766/1927, L. 168/2017 e D.P.G.R. n. 8/R 2006 - Comune di Settimo Vittone e Città metropolitana di Torino, Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi;
 - Nulla Osta ai sensi dell'art. 56, c. 3 del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. - Ministero per lo Sviluppo Economico;
 - Autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di tipo privato ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. - Ministero per lo Sviluppo Economico;
 - Autorizzazione/concessione/nulla osta per interferenze con la viabilità ex D.Lgs. n. 285/1992 e DPR n. 495/1992 – ANAS S.p.A. - Città metropolitana di Torino, Dir. Viabilità 1 - Comune di Settimo Vittone;
 - Nulla Osta per interferenze con infrastrutture Terna - Terna Rete Italia S.p.A.;
 - Nulla Osta per interferenze con infrastrutture SNAM - SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - Nulla Osta linea elettrica ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e L.R. n. 23/1984 - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;
 - Concessione ai fini dell'attraversamento/occupazione di beni del demanio idrico ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004 e del D.P.G.R. n. 14/R 2004 - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;
 - TICA: benessere tecnico relativamente alle opere per la connessione alla rete elettrica - e-Distribuzione S.p.A.;

con nota prot. n. 65384 del 16/5/2022 la competente Direzione Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente, nell'individuare i predetti titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati necessari alla piena attuazione dell'iniziativa in oggetto, ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto l'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul proprio sito web richiedendo agli stessi di verificarne la completezza al fine della procedibilità dell'istanza di VIA e altresì dell'avvio dei singoli endoprocedimenti coordinati di competenza; ciò in conformità ai disposti di cui ai commi n. 2 e 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

con nota prot. n. 71394 del 26/5/2022 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questo Ente ha richiesto al proponente il versamento degli oneri istruttori dovuti ai fini dell'avvio della procedura ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.;

nelle more del pieno svolgimento degli adempimenti procedurali previsti a norma dell'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., risultando necessario dare tempestiva notizia della predetta domanda di concessione di derivazione d'acqua e al fine di dar regolare corso alla procedura di concorrenza ex art. 12 D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., in data 08/06/2022, la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, acquisiti gli oneri istruttori richiesti, ha emanato apposita Ordinanza prot. n. 76963/2022 successivamente pubblicata ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24/2022 nonché all'Albo Pretorio dei Comuni di Carema e Settimo Vittone;

con nota prot. n. 79576 del 15/6/2022 della Direzione Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questa Amministrazione, in considerazione degli esiti della predetta verifica di completezza documentale e acquisito il contributo prot. n. 68269 del 1/6/2022 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tecnico

Piemonte Nord della Regione Piemonte, sono state richieste integrazioni progettuali ed è stato assegnato il termine di trenta giorni previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la consegna delle stesse da parte del proponente;

detta documentazione integrativa è stata richiesta a seguito della prima analisi speditiva del progetto e costituisce presupposto necessario al formale avvio dell'istruttoria interdisciplinare e di coordinamento in oggetto e dunque requisito minimo ai fini della successiva valutazione dell'iniziativa da parte dei soggetti chiamati ad esprimersi; ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini dell'avvio del procedimento, il proponente è tenuto ad allegare all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

con nota pec in data 14/7/2022, acquisita agli atti con prot. n. 94717 del 15/7/2022, il proponente ha provveduto regolarmente a rendere disponibili tutte le integrazioni documentali richieste e con nota prot. n. 96580 del 19/7/2022 l'Ufficio competente ha dato avvio al procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. avendo altresì già provveduto in data 28/2/2022 a pubblicare l'avviso di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 sul proprio sito istituzionale;

lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione di progetto sono rimasti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico interessato e, a seguito del periodo di pubblicazione, sono pervenute osservazioni e note di opposizione al progetto da parte dei seguenti soggetti:

- Chiussuma s.s.a. di Rudy Rovano a nome e per conto delle aziende vitivinicole operanti sul territorio del Comune di Carema, nota acquisita agli atti con prot. n. 108306 del 18/8/2022;
- Sig.ra Paola Muraro e Sig. Francesco Vigna, nota inoltrata tramite pec del Comune di Settimo Vittone e acquisita con prot. n. 108838 del 18/8/2022;
- Circolo Legambiente Dora Baltea ODV, Comitato Tutela Fiumi di Biella e Legambiente Circolo Biellese ODV, nota acquisita con prot. n. 108977 del 18/8/2022;
- Sig.ri Aldo Fabiole Nicoletto e Sandro Fabiole Nicoletto, nota acquisita con prot. n. 109215 del 18/8/2022;
- Sig.ra Claudia Parisio in nome e per conto di proprietari e/o conduttori di fondi agricoli siti nel Comune di Carema, nota acquisita con prot. n. 109294 del 18/8/2022;
- Slow Food Italia e Circolo Legambiente Dora Baltea ODV, nota acquisita con prot. n. 109349 del 19/8/2022;
- Sig. Claudia Parisio, raccolta firme di opposizione al progetto acquisita con prot. n. 110848 del 25/8/2022;
- Comune di Carema, raccolta firme di opposizione al progetto acquisita con prot. n. 109766 del 18/8/2022;
- Comune di Settimo Vittone in nome e per conto di proprietari e/o conduttori di fondi agricoli siti nel territorio comunale, nota acquisita con prot. n. 110784 del 24/8/2022.

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA della Città metropolitana già istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/1999;

l'istruttoria avviata è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico e delle Autorità della Conferenza di Servizi;

in data 25/8/2022 si è svolta la Visita Locale ex art. 14 D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. avente valore anche ai fini della procedura di VIA durante la quale, alla presenza del proponente, si è tenuta una seduta plenaria e successivamente si è svolto il sopralluogo istruttorio con visita dei luoghi interessati dal progetto i quali sono risultati in linea di massima conformi a quanto rappresentato nella documentazione agli atti del

procedimento; in tale sede è stato redatto un verbale di Visita Locale registrato agli atti con prot. n. 111527 del 26/8/2022;

in sede di Visita Locale i privati cittadini e/o rappresentanti di specifiche categorie o associazioni/comitati di Settimo Vittone e di Carema hanno tenuto a rimarcare le loro perplessità circa le scelte progettuali e le loro opposizioni al progetto proponendo ulteriori motivi di preoccupazione rispetto a quanto indicato nell'ambito delle osservazioni già depositate agli atti del procedimento ed in particolare con riferimento a/alla:

- non sufficiente disponibilità di risorsa idrica alla sezione di presa in progetto sul T. Chiussuma anche e soprattutto in considerazione dei volumi potabili e irrigui già derivati nella porzione di bacino a monte della derivazione e dei volumi potabili e irrigui da garantire a piena tutela dei diritti precostituiti dei terzi esistenti nel tratto di corso d'acqua sotteso dall'impianto in esame; è stata più volte ribadita la richiesta all'Amministrazione concedente di imporre la misurazione delle portate defluenti alla prevista sezione di presa, per un periodo di almeno tre anni, prima di procedere con le valutazioni utili all'eventuale rilascio della nuova concessione richiesta. I cittadini intervenuti hanno ribadito fermamente l'importanza di preservare la risorsa idrica del T. Chiussuma per gli usi potabili e agricoli esistenti di tutte le utenze presenti sui territori comunali, segnalando come vi siano già attualmente criticità importanti legate alla scarsa disponibilità di risorsa accentuatesi negli ultimi anni. È stata lamentata anche una carenza progettuale nella documentazione relativamente alla relazione idrologica e al conseguente dimensionamento dell'impianto;
- importanza di tutelare gli aspetti paesaggistici del territorio con particolare riferimento alla presenza di alcuni salti scenici caratterizzanti il Torrente Chiussuma nel tratto in cui quest'ultimo scorre nella forra in roccia a valle della prevista captazione idroelettrica; salti che stagionalmente attirano e ospitano numerosi appassionati di canyoning/torrentismo;
- importanza di tutelare gli aspetti paesaggistici del territorio in relazione alle colture viticole dell'area, caratterizzate dai peculiari muretti a secco volti a creare i terrazzamenti su cui sono presenti le vigne del noto vino Carema, e all'esistente rete di mulattiere storiche e sentieri escursionistici, ricordando che il tracciato della condotta interferisce con dette peculiarità;
- mancata analisi della fauna ittica del T. Chiussuma caratterizzata da popolazioni di immissione di trota fario di ceppo mediterraneo e dei possibili effetti dell'impianto in progetto;
- tipologia costruttiva dell'opera di presa e garanzie di rispetto dei rilasci e delle portate di prelievo per cui i progettisti hanno brevemente illustrato le scelte progettuali;
- posizionamento e dimensionamento della condotta in pressione che, ad avviso di alcuni, non tiene conto delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del versante e per la quale vengono rilevate criticità considerevoli qualora dovessero manifestarsi possibili falle, cedimenti o perdite: questo aspetto in considerazione dell'elevato salto di progetto che determina una pressione notevole all'interno della tubazione;
- impatto acustico della centrale di produzione e dello scarico della medesima in relazione alla proprietà su cui dovrebbe essere realizzata la centrale (comunque completamente interrata) e alla fruibilità turistica dell'area dal momento che, sulla riva opposta alla prevista restituzione della centrale, o comunque nei pressi della stessa, sono presenti un campeggio e un B&B;

in tale sede di riunione i Sindaci di Carema e Settimo Vittone hanno richiamato quanto di positivo si stia verificando localmente in termini di processi di valorizzazione dell'agricoltura e della viticoltura dell'area (segnalando tra l'altro la presenza di n. 55 imprese agricole nel solo Comune di Settimo Vittone) e, parallelamente, l'importanza basilare, in considerazione del cambiamento climatico in atto ben evidenziato dalla severità idrica manifestatasi nel corso dell'intero 2022, di disporre a tal fine di una risorsa idrica continua nei periodi di idroesigenza e senza trascurare mai le priorità di utilizzo della risorsa previste dalla legge;

gli elementi forniti nell'ambito delle osservazioni depositate da parte del pubblico e di quanto emerso in sede di Visita Locale ex art. 14 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. sono stati debitamente presi in considerazione ed oggetto di approfondimento in sede di istruttoria;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti anche i seguenti contributi e pareri rilasciati da Amministrazioni, Enti e soggetti chiamati ad esprimersi:

- nota del Comando Militare Esercito Piemonte prot. n. 8496 del 14/4/2022;
- nota della Città metropolitana di Torino, F.S. Tutela del Territorio prot. n. 85010 del 27/6/2022;
- comunicazione della Regione Piemonte, Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio prot. n. 93260 del 25/7/2022;
- parere negativo del Comune di Carema prot. n. 3189 del 19/8/2022;
- nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 113966 del 26/8/2022;
- parere del Comune di Settimo Vittone prot. n. 3146 del 31/8/2022;
- nota della Regione Piemonte, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale prot. n. 104559 del 31/8/2022;

in data 29/8/2022 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico per la VIA e in data 1/9/2022, alla presenza del proponente, si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi simultanea convocata in modalità sincrona e in via telematica ai sensi dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

nel corso della suddetta Conferenza di Servizi simultanea sono emerse alcune importanti criticità rispetto all'iniziativa in oggetto ed in particolare sono stati evidenziati elementi ostativi in ordine alla possibilità di rilasciare la concessione di derivazione d'acqua richiesta e altresì relativamente alla possibilità di esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento;

a valle della valutazione dei citati motivi ostativi, l'esame complessivo del progetto da parte degli intervenuti alla Conferenza di Servizi simultanea finalizzato all'evidenziazione di eventuali ulteriori criticità ovvero motivi ostativi ha consentito di delineare un più approfondito quadro di analisi dell'iniziativa proposta rispetto al quale sono stati segnalati alcuni ulteriori elementi di criticità e diverse necessità di approfondimento;

con successiva nota prot. n. 118939 del 14/9/2022, acquisita altresì la relazione di contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte depositata con nota prot. n. 9134 del 6/9/2022, è stata trasmessa a Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l. la "*Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*" ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i. al fine di consentire al proponente l'esercizio del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;

con nota in data 22/9/2022, acquisita agli atti con prot. n. 122616 del 23/9/2022, Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l., nei termini previsti dalla legge, ha depositato proprie osservazioni in risposta alla predetta comunicazione ex art. 10bis L. n. 241/1990 e s.m.i.;

con successiva nota prot. n. 132106 del 12/10/2022 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città metropolitana, analizzate le osservazioni e controdeduzioni trasmesse dal proponente, ha comunicato il mancato superamento dei motivi ostativi già precedentemente evidenziati.

Rilevato che:

nel corso della predetta Conferenza di Servizi simultanea la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha illustrato i propri approfondimenti di merito condotti d'ufficio relativamente al T. Chiussuma ed in particolare all'idrologia naturale e ai diritti precostituiti in essere, sottolineando come sia stata posta particolare attenzione al contesto di intervento anche alla luce delle osservazioni pervenute ed evidenziando, nello specifico, alcune importanti criticità inerenti all'ammissibilità del nuovo prelievo richiesto in considerazione del complesso di utenze idriche pre-esistenti; approfondimenti idrologici che la medesima Direzione Risorse Idriche ha reso disponibili ad ARPA Piemonte al fine dello sviluppo delle proprie valutazioni specialistiche di competenza;

ARPA Piemonte in sede di Conferenza di Servizi simultanea ha illustrato il lavoro di analisi della domanda di concessione di derivazione d'acqua svolto in applicazione della *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”* di cui alla Delib. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po come modificata e integrata con Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3/2017 (di seguito Direttiva Derivazioni). Nel corso di tale disanima ARPA Piemonte ha innanzitutto dato atto di come il T. Chiussuma (identificato ai sensi della Dir. 2000/60/CE dal corpo idrico cod. 01SS1N125PI) risulti classificato nei documenti ufficiali del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (di seguito PdGPo2021) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con riferimento al terzo ciclo di gestione, adottato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con Delib. C.I.P. n. 4 del 20/12/2021 - in stato ecologico *“buono”* ma come ciò non tenga conto della corretta classificazione e dunque del reale stato ecologico del torrente viceversa conseguente all'applicazione dei diversi indici e sottoindici calcolati ai sensi della Dir. 2000/60/CE nel corso dell'ultimo sessennio ufficiale di monitoraggio, tutti qualificanti uno stato ecologico *“elevato”* a testimonianza di una condizione del T. Chiussuma rara e di grande valore ambientale. ARPA Piemonte ha infatti richiamato i risultati di sintesi del monitoraggio chimico-biologico e idromorfologico condotti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalle proprie Strutture specialistiche ai fini dell'aggiornamento della classificazione ufficiale del corpo idrico in esame attestando come quanto riportato sui documenti ufficiali del PdGPo2021 pubblicato debba conseguire evidentemente ad un mero errore materiale occorso, probabilmente, nel trasferimento dei dati tra ARPA Piemonte, Regione Piemonte e Autorità di Bacino Distrettuale ed in particolare in sede di trasferimento del dato relativo al monitoraggio relativo alla qualità idromorfologica del corpo idrico; ARPA Piemonte ha inoltre sottolineato come tutti i singoli dati di cui alle proprie attività di monitoraggio del T. Chiussuma, utili alla corretta definizione dello stato ecologico del corpo idrico in esame, fossero regolarmente pubblicati, liberamente accessibili e disponibili al pubblico sul proprio portale web;

in secondo luogo ARPA Piemonte ha evidenziato come, in applicazione della Direttiva Derivazioni, la valutazione della singola domanda di concessione di derivazione d'acqua in parola, stante il predetto stato ecologico *“elevato”* del corpo idrico in esame, conduca all'*“area di esclusione”* della matrice ERA, nel caso in cui si consideri quale portata media naturalizzata il dato ricostruito d'ufficio dalla Città metropolitana e dunque un impatto presunto *“moderato”*, e all'*“area di repulsione**”*, qualora si consideri il valore di portata media naturalizzata dichiarato dal proponente nell'ambito della documentazione di progetto e dunque un impatto presunto *“lieve”*; in tutti i casi è stato tuttavia evidenziato come, ai sensi della Direttiva Derivazioni, l'iniziativa in oggetto, così come proposta e rappresentata nell'ambito della documentazione di progetto, sia da riportare ad un rischio ambientale *“alto”* non compatibile con il particolare contesto ambientale di intervento;

la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera nel corso della medesima Conferenza di Servizi ha inoltre illustrato quanto altresì sviluppato nell'ambito delle sue funzioni in termini di approfondimento sito-specifico e ulteriore valutazione degli impatti complessivi che si verrebbero a creare in considerazione

dell'eventuale introduzione del nuovo prelievo richiesto nel complesso di utilizzi idrici già in essere lungo il T. Chiussuma segnalando come tale ipotetico scenario di sfruttamento della risorsa non possa considerarsi compatibile con la tutela del corpo idrico oggetto di previsto intervento;

stante quanto analizzato da ARPA Piemonte nell'ambito del contributo tecnico specialistico offerto all'istruttoria e considerato tutto quanto di competenza valutato nell'ambito dell'analisi sito specifica e di approfondimento condotta, in sede di Conferenza di Servizi simultanea, **la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, in qualità di Autorità concedente ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., ha ritenuto la concessione di derivazione d'acqua richiesta da Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l. non compatibile con il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico oggetto di intervento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. né sufficientemente cautelativa nei confronti dell'imprescindibile necessità di tutelare la totalità di diritti precostituiti dei terzi secondo le previsioni di legge;**

nel corso della medesima Conferenza di Servizi la Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA della Città metropolitana, in quanto soggetto competente al coordinamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prendendo atto del contributo tecnico scientifico e delle valutazioni offerte da ARPA Piemonte in termini di stato ecologico del torrente, impatto presunto dell'opera in progetto e rischio ambientale conseguente e di quanto emerso sulla base dell'approfondita analisi sviluppata dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, ha dato atto come quanto evidenziato, con particolare riferimento all'incompatibilità della derivazione in progetto con le necessità di tutela dello stato ecologico "elevato" del corpo idrico T. Chiussuma, faccia venir meno i presupposti indispensabili ai fini del rilascio della concessione di derivazione d'acqua e altresì ai fini dell'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale; **la F.S. Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA, nel merito, ha attestato come l'opera in progetto non risulti dunque compatibile con i disposti della Direttiva Derivazioni**, ritenendo inoltre non secondaria l'incompatibilità del nuovo prelievo richiesto con il quadro di utilizzi esistenti sul T. Chiussuma ed evidenziando come quanto rilevato determini la sussistenza di chiari motivi ostativi al possibile esito favorevole del procedimento;

in sintesi, preso atto di tutto quanto emerso e valutato e altresì delle osservazioni e dei pareri e contributi acquisiti, **la Conferenza di Servizi convocata in forma simultanea e modalità sincrona ha dato atto di come la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti abbia dato esito negativo rispetto all'autorizzabilità dell'iniziativa in oggetto stabilendo che la notifica del verbale della riunione avrebbe costituito "comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..**

Rilevato altresì che:

le valutazioni di merito fornite da ARPA Piemonte in sede di Conferenza di Servizi simultanea sono state confermate nell'ambito della citata Relazione di contributo tecnico scientifico trasmessa con nota prot. n. 115753/2022 in riferimento alla domanda di concessione in parola; in particolare, l'analisi da parte delle competenti Strutture di ARPA Piemonte di tutti gli indici chimico-biologici e idromorfologici indagati, nella totalità classificati in stato "elevato", ha confermato lo stato ecologico "elevato" del T. Chiussuma (C.I. cod. 01SS1N125PI) quale condizione rappresentativa dello stato di qualità reale del torrente ed indipendentemente da quanto viceversa, erroneamente, riportato nei documenti ufficiali del PdGPO2021; in secondo luogo ARPA Piemonte ha fornito una puntuale descrizione della valutazione del rischio ambientale ai sensi della Direttiva Derivazioni con la quale, mediante la comparazione tra stato ecologico del corpo idrico oggetto di intervento ed impatto presunto dell'opera in progetto sullo stesso corpo idrico, ha rimarcato come il nuovo prelievo sia da riportare ad una condizione di "esclusione" della matrice ERA di riferimento e

tale da far presupporre un annesso rischio ambientale “alto” da intendersi come alta possibilità di deterioramento/degrado dello stato qualitativo del corpo idrico ovvero di non rispetto degli specifici obiettivi di qualità ambientale definiti ai sensi della Dir. 2000/60/CE e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nell’ambito del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;

ARPA Piemonte nell’ambito del predetto contributo tecnico specialistico di supporto all’istruttoria integrata ha inoltre aggiunto che *“indipendentemente dall’impatto generato dalla derivazione in esame, dalle difficoltà di ricostruzione delle portate del T. Chiussuma, dalla gestione cumulativa del nuovo prelievo e dei prelievi esistenti, nel caso in esame si deve considerare che la derivazione insiste su un corpo idrico in stato “Elevato”, situato in un contesto montano e di grande valore ambientale, che è per sua natura da tutelare.”*

per contro, nell’ambito delle predette osservazioni e controdeduzioni ai motivi ostantivi trasmessi con nota prot. n. 118939 del 14/9/2022, il proponente ha evidenziato come la progettazione abbia tenuto conto dello stato ecologico “buono” del corpo idrico T. Chiussuma oggetto di intervento in aderenza ai disposti della Direttiva Derivazioni e in quanto così rappresentato e descritto nei documenti ufficiali del PdGPo2021 pubblicati sul sito web dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e di come ciò abbia condotto e conduca inevitabilmente ad una più favorevole classe di “repulsione” della matrice ERA, circostanza su cui poi è stata progettata l’opera; in tal senso il proponente ha evidenziato di aver ritenuto palese e inconfutabile che lo stato ecologico del corso d’acqua fosse “buono” sottolineando anche come la stessa condizione ambientale di stato ecologico “buono” sia stata altresì richiamata in sede di citata Ordinanza prot. n. 76963 del 8/6/2022 di avvio del procedimento da parte della competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera; nell’ambito delle proprie osservazioni il proponente ha: in prima istanza, contestato dunque i motivi ostantivi ritenendo l’applicazione della Direttiva Derivazioni effettuata dagli Enti competenti errata perché viceversa da riferire esclusivamente allo stato ecologico “buono” indicato nei documenti ufficiali del PdGPo2021 e da riportare alla predetta più favorevole condizione di “repulsione” della matrice ERA; in seconda istanza, ha nel contempo avanzato alcune nuove e differenti proposte tecniche specificando come le stesse siano state ivi illustrate in linea di massima e presupponendo la necessità di essere approfondite nel possibile prosieguo dell’iter e *“in un’ottica collaborativa e con l’intento di introdurre soluzioni progettuali che consentano di risolvere le principali osservazioni evidenziate in sede di visita istruttoria del 25 agosto 2022 ed in conferenza di servizi del 1 settembre 2022”*. Nello specifico il proponente con le presenti proposte ha anticipato la propria disponibilità ad introdurre significative modifiche alla configurazione e al posizionamento delle opere, ai termini di cui alla concessione di derivazione d’acqua richiesta e altresì nel prevedere specifiche soluzioni a favore della garanzia di prelievo da parte delle utenze esistenti.

Considerato che:

La sopracitata *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”* (“Direttiva Derivazioni”) di cui alla Delib. del C.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 come modificata e integrata con la Delib. C.I.P. n. 3/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017, costituisce strumento attuativo di una specifica misura del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdGPo) e deve quindi ritenersi, ad ogni riguardo, un elaborato del vigente Piano di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’art. 65, c. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con gli effetti immediatamente vincolanti previsti dal c. 4 del medesimo art. 65; in tal senso a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione le disposizioni della Direttiva Derivazioni assumono carattere obbligatorio ed immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici nonché per i soggetti privati;

la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione d'acqua e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale proprio di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del fiume Po individuati dall'art. 64, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e concorre all'attuazione delle disposizioni della Dir. 2000/60/CE finalizzate al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi ambientali del PdGPO per cui ogni opera o intervento richiede di considerare il principio di "non deterioramento" dello stato dei corpi idrici superficiali e di "non peggiorare" la situazione ambientale e ricercare le possibili alternative tenendo conto degli aspetti ambientali, paesaggistici ed economici; la metodologia tiene conto del divieto di deterioramento per ogni singola componente dello stato ambientale dei Corpi idrici e non solo dello stato complessivo dello stesso ai sensi di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 74/15 del 1/7/2015;

ai sensi della Direttiva Derivazioni l'esame di una nuova derivazione idrica presuppone una valutazione del rischio ambientale connesso all'intervento medesimo che deve essere condotta da parte dell'Autorità concedente in aderenza ai dettami della stessa Direttiva;

indipendentemente dallo stato ecologico ufficializzato nell'ambito dei documenti del PdGPO2021 pubblicati e di quanto eventualmente richiamato direttamente o indirettamente nelle diverse comunicazioni della Città metropolitana intercorse prima della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la valutazione ai sensi della Direttiva Derivazioni richiede approfondimenti di merito, da condurre sia in sede di progettazione sia in sede di valutazione istruttoria di una data iniziativa, e tiene obbligatoriamente conto di un approccio rivolto alla cautela e al principio di precauzione e, ai fini della richiesta comparazione tra stato ecologico del corpo idrico oggetto di intervento ed impatto presunto dell'opera in progetto sul medesimo corpo idrico per la valutazione del rischio ambientale conseguente, non può prescindere dalla considerazione del reale stato ecologico caratterizzante il corpo idrico d'interesse così come ottenuto a seguito dei monitoraggi ufficiali condotti per conto di Regione Piemonte in aderenza ai vigenti disposti di legge, tanto più se detto stato corrisponda ad una condizione di grande valore ambientale per la quale i livelli di tutela sono massimi; in coerenza a ciò, in aderenza ai disposti della Direttiva Derivazioni, nella valutazione dell'impatto presunto occorre sempre riferire l'analisi finale al risultato più restrittivo tra quelli conseguenti alle valutazioni condotte; come sopra specificato, nel caso in parola ARPA Piemonte e la stessa Autorità concedente hanno attestato e documentato come il corpo idrico T. Chiussuma sia caratterizzato da uno stato ecologico "elevato" e come la condizione più cautelativa ricavata nell'ambito delle proprie valutazioni abbia tenuto conto di un impatto presunto quantificato "moderato" per effetto della singola nuova derivazione in progetto dal quale consegue l'inserimento del progetto nell'area di "esclusione" della matrice ERA con annesso rischio ambientale "alto";

ai sensi della Direttiva Derivazioni, il rischio ambientale "alto" ovvero l'inserimento nella predetta classe di "esclusione" della matrice ERA di un progetto non consente all'Autorità preposta di rilasciare la concessione di derivazione d'acqua richiesta per incompatibilità del prelievo in progetto con i principi sanciti dalla Dir. 2000/60/CE e dal D.Lgs. n. 152/2006; detta situazione di incompatibilità del nuovo prelievo richiesto incorre altresì qualora l'iniziativa in progetto ricada in area di "repulsione**" allorché, così come altresì valutato in sede istruttoria con riferimento all'intervento in oggetto, essa comporti un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale;

nella Direttiva Derivazioni la classe di rischio "esclusione" di una data derivazione in progetto è infatti associata al seguente effetto: *"è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico. La derivazione non può essere considerata compatibile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nel caso in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA come recepiti dall'art. 77 del D.Lgs. n. 152/2006"*;

nel caso si ricada nella classe di rischio “*repulsione***” la Direttiva Derivazioni fornisce inoltre le seguenti indicazioni: “*la nuova derivazione o le nuove derivazioni incidenti su un corpo idrico che, anche a causa delle pressioni derivanti dai prelievi in atto, comportino un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale, sono da considerarsi non compatibili*”. Come richiamato da ARPA Piemonte nell’ambito della predetta Relazione di contributo tecnico scientifico, “*tale definizione, coerente con quanto indicato in Tab. 11 del D.D. 29/STA, ipotizza una potenziale situazione di esclusione, che ammette tuttavia eccezioni. In particolare, la stessa Autorità Distrettuale del Bacino del Po precisa nella FAQ C16 che (...) “la finalità della nota citata è quella di fornire un supporto alle valutazioni anche qualitative dell’Ufficio Istruttore a tutela del corpo idrico a valle della valutazione ERA, possibili solo per tale soggetto in quanto connesse alla specifica situazione locale. Nel merito, si sottolinea in primo luogo che gli aspetti morfologici (legati alla presenza e/o alla realizzazione di opere trasversali in alveo) costituiscono parte integrante della valutazione ERA al pari degli aspetti idrologici (prelievo e sottensione) e vanno pertanto considerati sempre. Secondariamente, in linea di principio (e salvo indicazioni specifiche degli Enti competenti), tutti i parametri di pressione devono costituire elemento di valutazione, anche al di là della valutazione “meccanica” con il metodo ERA, negli approfondimenti previsti dalla Direttiva nel caso “Repulsione”. Riguardo al caso specifico di “Repulsione**” si ritiene evidente che, ad esempio, una nuova derivazione che preveda uno sbarramento di presa, o un nuovo impianto idroelettrico, non possano rappresentare un intervento che non comporta “...un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale...” anche in caso di impatto “lieve”. Tale condizione potrebbe infatti sussistere, sempre ad esempio, nel caso di derivazioni che, anche insistendo su corpi idrici non sfruttati, presentino caratteristiche tali da rendere trascurabile o positivo l’impatto (...), adeguatamente valutabili solo dall’Ufficio Istruttore medesimo”.*

Considerato altresì che:

per quanto sopra richiamato le predette osservazioni ai motivi ostativi non possono ritenersi accoglibili allorché sostengono che lo stato ecologico di riferimento del corpo idrico T. Chiussuma oggetto di intervento sia “buono”; in tal senso esse non aggiungono ulteriori o differenti elementi utili alle valutazioni istruttorie già condotte;

con riferimento alle ulteriori proposte progettuali di massima di cui alle medesime osservazioni ai motivi ostativi, come detto, avanzate dal proponente in un’ottica collaborativa e con l’intento di introdurre nuove soluzioni che consentano di risolvere le principali osservazioni evidenziate in sede di visita locale di istruttoria e di riunione della Conferenza di Servizi, **mancano gli elementi tecnico-progettuali minimi utili alla valutazione di merito delle stesse e, ad ogni modo, quanto anticipato fa presupporre modifiche alle opere tali per cui si configurerebbe una variante sostanziale alla originaria domanda di concessione di derivazione d’acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e altresì alla originaria domanda di Autorizzazione Unica ex d.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;** a tal proposito l’Ufficio competente nell’ambito della nota prot. n. 132106 del 12/10/2022 ha infatti evidenziato che “*(...) le proposte operate dalla Soc. Idroelettrica Valle dei Mulini, pur essendo condivisibili in prima battuta, configurano una variante sostanziale di quanto agli atti che, vista anche la partecipazione delle comunità locali, comporterebbe sicuramente una nuova valutazione dell’interesse dei terzi e del contesto ambientale, per cui l’Ufficio dovrebbe procedere con una nuova pubblicazione del progetto sul BURP e pertanto potranno essere valutate da una nuova istruttoria (...)*”;

per quanto emerso e valutato, sulla scorta della nota prot. n. 132106/2022 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera, l’esame della possibile differente configurazione di progetto, in recepimento delle nuove soluzioni tecniche individuabili dal proponente in aderenza a quanto ad oggi avanzato, dovrà essere

oggetto di un nuovo procedimento di coordinamento da avviare *ex novo* su presentazione di apposite istanze a norma di legge da parte del proponente.

Constatato che:

per tutto quanto sopra esaminato e richiamato, per il progetto in esame, non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta né per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale facendo venir meno, di conseguenza, anche i presupposti richiesti al fine della positiva conclusione della procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., disporre il rigetto e l'archiviazione della predetta domanda di VIA e la contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare di coordinamento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e altresì l'interruzione di ogni termine e adempimento ad essa correlato e, dunque, di conseguire la contestuale archiviazione delle sopra citate domande di concessione di derivazione d'acqua e di Autorizzazione Unica nonché di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti inerenti ai titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati coordinati e necessari ai fini dell'attuazione dell'iniziativa in oggetto.

Atteso che

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Direttiva 2014/52/UE;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- Il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;
- Il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";
- Il D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";

- La D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela /delle Acque (PTA)";
- il "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po" adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 24/2/2010 e approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7 del 17/12/2015 di adozione del "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021" e il D.P.C.M. 27 ottobre 2016 di approvazione dello stesso;
- La "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;
- La Deliberazione del Comitato Istituzionale della AdBPo n. 4/2017, di "Adozione della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o Direttiva Deflussi Ecologici" in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13/02/2017;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 4 del 20/12/2021, "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po (PdGA). Il aggiornamento - art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006" (PdPo2021);
- il Decreto del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 94/2022 del 27/7/2022 avente ad oggetto "art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021";
- Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 28/2001 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e s.m.i.;

- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.C.R. 15 marzo 2022 n. 200-5472;
- il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6/7/2002 n. 137" e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017;
- la L. n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59";
- la L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98" e s.m.i.;
- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

DETERMINA

1) per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi dando atto che la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito negativo all'autorizzabilità dell'iniziativa in oggetto;

2) di esprimere, ai sensi degli articoli 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 13/4/2022, denominato "*Impianto idroelettrico sul T. Chiussuma all'interno del Comune di Settimo Vittone*", presentato da Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l., con sede legale in Passirano (BS), Via Piazza Europa n. 21 - C.F./P.IVA n. 04099800981, e localizzato nel Comune di Settimo Vittone;

3) di disporre, per quanto di competenza, l'archiviazione della domanda di VIA presentata in data 13/4/2022 e la contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare di coordinamento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'interruzione di ogni termine e adempimento ad essa correlato;

4) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento consegue dunque la chiusura e l'archiviazione altresì dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. di cui alle domande in data 13/4/2022 nonché di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti inerenti ai titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, coordinati e necessari ai fini della piena attuazione dell'iniziativa in oggetto;

5) di notificare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti titolari dei titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, coordinati nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in relazione alle rispettive competenze, da proporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In via straordinaria ed entro il termine di centoventi giorni dalla data predetta è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11/11/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano